

La procedura per il rinnovo dei Consigli Camerali

*Giornata di approfondimento sulla riforma
delle Camere di commercio*

Camera di commercio di Chieti

Chieti 4 aprile 2014

CONTENUTI DEL REGOLAMENTO SUI CONSIGLI CAMERALI D.P.R. N. 155/2011

- ↪ **Individuazione dei settori**
- ↪ **Le fonti dei dati**
- ↪ **Le procedure di calcolo**
- ↪ **Facoltà e vincoli del Consiglio**

I SETTORI

			ARTIGIANATO	COOPERAZIONE
Agricoltura	➔	A	X	X
Industria	➔	B-C-D-E-F-	X	X
Commercio	➔	G	X	X
Turismo	➔	I		
Trasporti e spedizioni	➔	H		
Credito	➔	K 64-K 661		
Assicurazioni	➔	K65- K 662-K 663		
Servizi alle imprese	➔	J-L-M-N		
Altri settori	➔	P-Q-R-S-T	X	X

LE FONTI (1)

↳ Numero imprese

Registro Imprese e Repertorio
Notizie Economiche ed
Amministrative



Sedi d'impresa, unità Locali e
sedi secondarie operanti
nella Provincia

di cui artigiane
di cui cooperative



Codice Ateco primario



LE FONTI (2)

↳ Indice d'occupazione

ISTAT (ASIA UL)



Media annua addetti sedi
d'impresa e unità locali della
provincia; calcolo dell'indice
settoriale

di cui artigiane
di cui cooperative



Codice Ateco primario

LE FONTI (3)

↳ Valore aggiunto

*Valori calcolati dalla Fondazione Istituto
Tagliacarne*

- per ciascuna provincia
- per i singoli settori d'attività previsti dalla normativa
- per artigianato e cooperazione

LE FONTI (4)

↳ Diritto annuale versato

Viene determinato dal sistema camerale

- per ciascuna provincia
- per i singoli settori d'attività previsti dalla normativa
- per artigianato e cooperazione

NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO

Determinato in base al n. delle imprese iscritte o annotate al R.I e al REA

Sino a 40.000 imprese	20 consiglieri
Da 40.001 a 80.000 imprese	25 consiglieri
Oltre 80.000 imprese	30 consiglieri

A questi vanno aggiunti 3 consiglieri

- 1** in rappresentanza delle **organizzazioni sindacali**
- 1** in rappresentanza delle **Associazioni di tutela dei consumatori**
- 1** in rappresentanza dei **liberi professionisti**

PROCEDURE DI CALCOLO

↳ **Peso percentuale**

- *del numero delle imprese*
- *del numero degli addetti*
- *del valore aggiunto*
- *del diritto annuale versato*

↳ **Media aritmetica semplice dei 4 parametri per ciascun settore**

↳ **Rapporto tra la media aritmetica semplice dei 4 parametri ed il quorum percentuale**

- *5% per le CCIAA con 20 consiglieri*
- *4% per le CCIAA con 25 consiglieri*
- *3,3% per le CCIAA con 30 consiglieri*

FACOLTA' DEL CONSIGLIO

- ↪ Per i settori delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo ed altri settori le Camere di commercio possono fissare
 - *Soglia minima di accesso*
 - *Accorpamento della rappresentanza di più settori*

- ↪ Per tutti i settori i Consigli delle Camere possono
 - *discostarsi dal risultato del calcolo di un valori pari a +/- 1 Consigliere*

- ↪ Infine possono individuare
 - *Settori di rilevante interesse per l'economia provinciale sulla base dei criteri fissati dall'articolo 5, comma 3 del Regolamento*

VINCOLI DEL CONSIGLIO

↳ Assicurare che il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori

Agricoltura, Artigianato, Industria, Commercio

sia pari almeno alla metà dei componenti del Consiglio

↳ Assicurare la rappresentanza autonoma delle
Società in forma cooperativa

La procedura per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali

*Giornata di approfondimento sulla riforma
delle Camere di commercio*

Camera di commercio di Chieti

I termini del procedimento

- 1) 180 giorni prima della scadenza del consiglio il presidente avvia la procedura di rinnovo mediante:
 - a) pubblicazione dell'avviso all'albo camerale e sul sito internet istituzionale
 - b) comunicazione al presidente della giunta regionale

- 2) Entro e non oltre 40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso le organizzazioni imprenditoriali comunicano i loro dati alla camera di commercio

Le Organizzazioni Imprenditoriali

Possono presentare la domanda le associazioni imprenditoriali presenti nella provincia, rappresentate al CNEL o operanti nella provincia da almeno 3 anni prima della pubblicazione.

Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere nella domanda di cui all'Allegato A

La domanda di partecipazione

La domanda deve contenere:

- 1) Descrizione documentata della propria natura e delle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati; dell'ampiezza e della diffusione delle strutture operative; dei servizi resi e dell'attività svolta nella provincia
- 2) per le organizzazioni del settore cooperativo anche il numero dei soci aderenti alle stesse

La domanda di partecipazione

- 3) dichiarazione del numero delle imprese iscritte, a norma del loro statuto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, a condizione che nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione

- 4) dichiarazione del numero degli occupati nelle imprese, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso e con l'indicazione della fonte dalla quale i dati sono tratti

IL NUMERO DELLE IMPRESE

Indica il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel REA.

Possono essere dichiarate anche le imprese la cui procedura di liquidazione, fallimento o cancellazione non sia conclusa e registrata come tale nel registro delle imprese.

IL NUMERO DEGLI OCCUPATI

Indica il numero complessivo degli addetti - anche per frazione d'anno - delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, così ripartite:

- titolari e soci e amministratori d'impresa
prestatori d'opera
- familiari coadiuvanti
- dipendenti

LA FIGURA DEI DIPENDENTI

Tra i dipendenti sono da ricomprendere anche i soggetti responsabili della gestione dell'impresa ed in particolare: i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo pieno, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, i soci di cooperativa iscritti nel libro paga, gli associati in partecipazione e gli studenti che partecipano al processo produttivo.

Sono invece, esclusi:

- a) I soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa**
- b) I lavoratori interinali**
- c) I soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura**
- d) I volontari.**

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI DATI

Le organizzazioni imprenditoriali devono presentare - a pena di esclusione dal procedimento -

- 1) Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante i dati circa la natura e le proprie finalità, l'ampiezza e la diffusione delle strutture operative e i servizi resi (allegato A DPR n. 156/2011)
- 2) Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'elenco delle imprese associate.

L'elenco delle imprese associate deve essere presentato su supporto digitale in duplice copia su foglio elettronico ed in formato PDF/A, sottoscritto con forma digitale e conservato in busta chiusa sigillata.

PARTECIPAZIONI A PIU' SETTORI

Nel caso di partecipazione all'assegnazione dei seggi in più settori economici l'organizzazione imprenditoriale deve fornire le notizie circa la propria natura ed i dati relativi alle imprese e agli occupati in modo distinto per ciascun settore per il quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi.

Ovviamente, l'impresa associata deve essere conteggiata in un solo Settore, anche quando esercita un'attività promiscua

Settore Artigiano e Settore Cooperazione

Le imprese artigiane che svolgono attività nei settori delle Assicurazioni, Credito, Servizi alle Imprese, Trasporti e Spedizioni e Turismo non possono concorrere all'assegnazione dei seggi fissati per il settore dell'Artigianato.

Le Cooperative che svolgono attività nei settori delle Assicurazioni, Credito, Servizi alle Imprese, Trasporti e Spedizioni e Turismo non possono concorrere all'assegnazione dei seggi fissati per il settore della cooperazione.

PICCOLA IMPRESA

Per i settori **dell'industria, del commercio e dell'agricoltura** le organizzazioni imprenditoriali interessate all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese devono fornire, analogamente, i dati sul numero delle imprese iscritte e sul numero degli occupati in modo separato tra piccole imprese e le altre imprese associate

PICCOLA IMPRESA

Il Ministero dello Sviluppo Economico con lettera del 25 maggio 2012 prot. n. 0122689 ha chiarito che « nel caso di un unico seggio lo stesso viene assegnato all'organizzazione che rappresenta più imprese nel senso dell'indice economico a prescindere dalle piccole imprese»

CHI PRESENTA

I dati e le notizie relativi alla rappresentatività sono presentati dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il responsabile del procedimento all'interno della Camera di commercio può chiedere la regolarizzazione dei dati e dei documenti ove non fossero regolari e che dovranno essere messi in regola entro 10 giorni dalla richiesta

ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Sempre entro 40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso e sempre con dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori comunicano al presidente della Camera di commercio le informazioni documentate su:

- 1) la loro natura e le loro finalità;
- 2) tutti gli elementi necessari per desumere il loro grado di rappresentatività nella provincia, con riguardo:
 - a) alla loro consistenza numerica
 - b) all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative
 - c) ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione di competenza

APPARENTAMENTI

Due o più organizzazioni imprenditoriali operanti nel medesimo settore, ovvero due o più organizzazioni sindacali o associazioni dei consumatori possono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi di uno o più settori a condizione che presentino alla Camera di commercio una dichiarazione di apparentamento (allegato E)

La dichiarazione deve essere congiunta e deve contenere l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento di nomina dei consiglieri

In caso di apparentamento le organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento presentano i dati disgiuntamente

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

Casi di esclusione dal procedimento:

- a) Nel caso in cui non siano rispettati i termini (ad esempio: i 40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso per presentare la documentazione);
- b) Nel caso che non siano presentati, unitamente alla documentazione prescritta, gli elenchi;
- b) Nel caso di apparentamento, non sia presentata nei termini la dichiarazione redatta secondo lo schema allegato sotto la lettera E al DM n. 156/2011.

Il responsabile del procedimento dichiara l'esclusione del procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante.

CASI DI IRRICEVIBILITÀ

Casi di irricevibilità:

- a) Quando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non viene redatta secondo lo schema di cui agli allegati A o C del D M n. 156 del 2011;
- b) Quando le associazioni che intendono concorrere congiuntamente non presentino i dati disgiuntamente;
- c) Quando i dati ed i documenti siano affetti da irregolarità sanabili, ma l'organizzazione non provvede alla regolarizzazione entro 10 giorni dalla richiesta.

CASI DI IRREGOLARITA' SANABILI

Possono essere sanate le domande di partecipazione alla procedura di assegnazione dei seggi nel Consiglio:

- Quando i documenti trasmessi non siano regolari (ad esempio: non sia stato allegato lo statuto) il responsabile del procedimento chiede al legale rappresentante di regolarizzare la domanda inviata, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.

Resta ferma la competenza del Presidente della Giunta regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione al di fuori dei casi sopra riportati.

INVIO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Trenta giorni dopo il termine fissato per la consegna della domanda di partecipazione alla procedura di assegnazione dei seggi in consiglio il segretario generale della Camera di commercio invia al presidente della giunta regionale i dati e i documenti acquisiti, completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati con riferimento a ciascun elenco ricevuto nonché i dati sul valore aggiunto per addetto di ciascun settore con esclusione dei dati relativi alle imprese associate (allegato B) e ai lavoratori / consumatori associati (allegato D).

RISPETTO DELLA QUOTA DELLE PARI OPPORTUNITA'

L' Art. 10 del D.M. n. 156 del 2011 dispone che «le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di genere diverso da quello degli altri».

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la lettera del 5 marzo 2012 n. 0056939 ha chiarito che per garantire la presenza di «almeno un terzo di genere diverso» occorre fare riferimento al criterio dell'arrotondamento all'unità superiore.

PROCEDURE

- Il Presidente della Regione rileva la rappresentatività di ciascuna associazione nel relativo settore, sulla base della media aritmetica dei quattro parametri, applicando il metodo d'Hondt. Comunica a ciascuna associazione i seggi ad essa spettanti.
- Le associazioni di categoria comunicano i nomi dei designati.
- Il Presidente della Giunta Regionale verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge nomina con proprio decreto i Consiglieri e stabilisce la data dell'insediamento del Consiglio camerale.

SIMULAZIONE APPLICAZIONE METODO D'HONDT

↪ Ipotesi

- 3 Consiglieri da designare
- Parametri relativi a 3 Associazioni concorrenti

	A	B	C	TOTALE
Imprese associate	56%	29%	15%	100%
Addetti	44%	33%	23%	100%
Valore aggiunto	44%	33%	23%	100%
Diritto annuale	48%	30%	22%	100%
MEDIA	48%	31,25%	20,75%	100%

ASSOCIAZIONI CONCORRENTI

	A	B	C
Quoziente 1	48%	31,25%	20,75%
Quoziente 2	24%	15,60%	10,4%
Quoziente 3	16%	10,4%	6,9%

RICORSI

La sentenza della Corte Costituzionale n.374 del 5 novembre 2007 ha dichiarato che non spetta allo Stato e per esso al Ministero dello Sviluppo Economico decidere i ricorsi avverso le determinazioni del Presidente della Giunta regionale.

Pertanto, il potere di decidere sui ricorsi è ora attribuito al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il termine per presentare il ricorso è di 60 giorni dalla notifica del provvedimento che vuole impugnare

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA

- Il Consiglio camerale elegge il Presidente e nella successiva seduta utile la Giunta,
- l'elezione della Giunta avviene con votazione a scrutinio segreto,
- il numero massimo dei componenti della Giunta è determinato dallo statuto in relazione ai componenti del Consiglio.